

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 674

del 28/12/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Indizione di Appalto Specifico basato sull'Accordo Quadro indetto da Consip con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera C, del D.Lgs n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di *Fleet management* degli autoveicoli di proprietà dell'A.T.S. di Brescia. CIG 7685881DA2.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Decreto D.G. ASL n. 528 del 02.10.2015 è stato affidato il servizio di manutenzione automezzi, relativo alle prestazioni d'opera di carrozziere, elettrauto, gommista e meccanico, mediante procedura condotta dall'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) in qualità di capofila, in aggregazione con l'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia (ora ASST degli Spedali Civili di Brescia), per il periodo 01.10.2015 - 31.12.2017, per un valore complessivo di € 219.051,00 (IVA compresa), di cui € 83.448,00 (IVA compresa) di competenza dell'ATS di Brescia;
- con Decreto D.G. n. 304 del 24.05.2018 si è indetta procedura negoziata, in aggregazione con ASST degli Spedali Civili di Brescia, per l'affidamento del servizio *de quo* relativo al periodo da 01.07.2018 al 31.12.2018, per un controvalore riferito esclusivamente a questa Agenzia di € 9.000,00 + iva pari ad € 10.980,00;
- con Decreto D.G. n. 568 del 31.10.2018 si è provveduto, in sede di autotutela, alla revoca della procedura negoziata ultima citata, disponendo altresì che, in attesa dell'operatività dell'affidamento di cui all'iniziativa Consip di *Fleet Management* n. 1, il servizio di riparazione/manutenzione, nei casi di indifferibilità ed urgenza, sarebbe stato gestito mediante specifici affidamenti;
- con lo stesso Decreto n. 568/18 si è dato mandato al Servizio Risorse Strumentali di predisporre l'adesione all'Accordo Quadro attivo in Consip per il servizio di *Fleet Management*;

Dato atto che il parco auto di questa Agenzia consta di n. 45 automezzi di proprietà per i quali è necessario provvedere regolarmente al servizio di manutenzione per garantirne nel tempo il corretto funzionamento;

Osservato che con Decreto D.G. n. 628 del 30.10.2017, confermato con Decreto D.G. n. 302 del 24.05.2018, è stata approvata la programmazione delle procedure di gara per il biennio 2018/2019, all'interno della quale è previsto il servizio in questione;

Considerato che sul sito internet www.acquistinretepa.it risulta pubblicato l'esito dell'Accordo Quadro stipulato dalla Consip s.p.a. (CIG n. 69141221F9), ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di *Fleet Management* che ricomprende tutte le prestazioni di servizi di natura operativa e amministrativa connessi alla gestione della flotta di autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni;

Specificato che il *Fleet Management* sopra citato ricomprende i seguenti servizi:

- Servizi di Contact Center
- Soccorso stradale
- Reportistica relativa alla flotta
- Manutenzione ordinaria/programmata
- Revisione e controllo dei gas di scarico
- Manutenzione straordinaria
- Gestione e sostituzione pneumatici;

mentre risultano esclusi i servizi di autolavaggio e di rottamazione non opzionato perché di difficile previsione;

Osservato che il costo dell'esternalizzazione (*outsourcing*) del servizio di manutenzione del parco automezzi comporta un costo fisso di intermediazione a favore dell'Azienda che gestirà il servizio di *Fleet Management*, calcolato prima dell'eventuale sconto risultante dall'esito della presente procedura in € 11.610,00+



IVA = € 14.164,20 all'anno che moltiplicato per la durata prevista dal contratto (4 anni) risulta pari ad € 46.440,00 + IVA = € 56.656,80 iva inclusa, a fronte di miglioramenti attesi nella gestione del Servizio da ricondurre sostanzialmente al principio delle economie di scala e alla scontistica sui pezzi di ricambio;

Preso atto che il valore presunto annuale del servizio di manutenzione automezzi, così come attualmente viene gestito in economia da questa Agenzia, si attesta su € 22.500,00 oltre ad IVA per un importo complessivo su 4 anni di € 90.000,00 + IVA e che pertanto risulta necessario prevedere di stanziare come valore totale del servizio di *Fleet Management* la somma di € 136.440,00 oltre ad IVA, per un totale complessivo IVA inclusa di € 166.456,80, di cui € 46.440,00 + IVA = € 56.656,80 per il costo di intermediazione soggetto a ribasso e € 90.000,00 + IVA = € 109.800,00 per il costo stimato di manutenzione;

Dato atto che, in ossequio alla procedura, è stato già preventivamente inviato, con prot. n. 108954 del 25.10.2018, in visione ai fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro, il file denominato "Anagrafica del parco auto" contenente tutti i dati dell'autoparco di questa Agenzia, utili per effettuare un'offerta e che i Fornitori non hanno richiesto ulteriori chiarimenti o delucidazioni in merito;

Dato atto altresì che la presente procedura riguarda esclusivamente la manutenzione degli autoveicoli di proprietà dell'Agenzia;

Rilevato che è necessario prevedere di stanziare ulteriori somme stimate in € 13.300,00 IVA inclusa nei 48 mesi per garantire la copertura dei servizi non gestiti dal *Fleet Management* relativi al servizio di autolavaggio, all'eventuale servizio di rottamazione, al servizio di manutenzione dei mezzi che non rientrano per caratteristiche costruttive nei mezzi inclusi nel *Fleet Management* (quad, carrelli, ...);

Ribadito che, in attesa dell'attivazione del nuovo contratto di Appalto Specifico, si continuerà a far fronte agli eventuali interventi di manutenzione del parco auto ritenuti indifferibili ed urgenti, con degli affidamenti specifici sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e a tal fine viene prevista per l'anno 2019 la somma di € 9.000,00 IVA inclusa;

Ritenuto pertanto di indire Appalto Specifico a seguito di Accordo Quadro (n. CIG derivato 7685881DA2), con più operatori economici - ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 - avente ad oggetto il servizio di *Fleet Management* degli autoveicoli di proprietà di questa Agenzia con rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari del predetto Accordo Quadro Consip e segnatamente tra:

- Leasys S.p.A.
- ALD Automotive Italia S.r.l.
- Vodafone Automotive Italia S.p.A.
- RTI Targa Fleet Management S.p.A. / ACI Global S.p.A.
- Carrozzerie e Officine F.lli Battistini & C.;

Osservato che l'aggiudicazione del servizio *de quo* avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, ovvero in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto lo schema di Richiesta di Offerta e i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (allegato A composto da n. pag. 61), redatti e adattati alle esigenze di questa Agenzia;

Preso atto della tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Consip - Acquisti in rete PA - e dell'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;



Ritenuto di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. Sergio Manca, afferente al Servizio Risorse Strumentali, il quale vigilerà sul corretto andamento della servizio;

Richiamato il contenuto della D.G.R. n. 4702/2015 (Regole 2016), della D.G.R. n. 5954 del 05.12.2016 (Regole 2017) e della D.G.R. n. 7600 del 20.12.2017 (regole 2018);

Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui al Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;

Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe Santalucia, attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di indire, per le motivazioni ampiamente esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, Appalto Specifico discendente dall'Accordo Quadro Consip con più operatori economici, per un periodo di mesi 48, finalizzato ad assicurare il servizio di *Fleet Management* degli autoveicoli di proprietà di ATS di Brescia;
- b) di dare atto che l'Appalto Specifico avverrà con rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari del predetto Accordo Quadro e segnatamente tra:
 - Leasys S.p.A.
 - ALD Automotive Italia S.r.l.
 - Vodafone Automotive Italia S.p.A.
 - RTI Targa Fleet Management S.p.A. / ACI Global S.p.A.
 - Carrozzerie e Officine F.lli Battistini & C.;
- c) di approvare tutta la documentazione dell'Appalto Specifico così come risulta dall'Accordo Quadro di Fleet Management ed. 1, con n. CIG 69141221F9, visionabile al sito www.acquistinretepa.it, ed in particolare lo schema di Richiesta di Offerta e relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenenti le condizioni normo-economiche alle quali affidare il servizio in oggetto (allegato A composto da 61 pag);
- d) di disporre che l'aggiudicazione avvenga in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ovvero in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) di dar atto che il valore complessivo dell'Appalto Specifico del servizio di Fleet Management ammonta a € 166.456,80 IVA inclusa, a cui è necessario aggiungere la previsione di stanziamento di ulteriori somme stimate in € 13.300,00 IVA inclusa per garantire la copertura nei 48 mesi dei servizi non gestiti dal Fleet Management come indicati nelle premesse, oltre alla previsione di spesa di € 9.000,00 iva inclusa, da impegnare nel 2019, in attesa dell'attivazione del nuovo contratto di Appalto Specifico, per le eventuali riparazioni indifferibili ed



- urgenti del parco auto dell'Agenzia da gestire con specifici affidamenti sulla piattaforma M.E.P.A;
- f) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente atto, per un totale generale di € 188.756,80 iva inclusa trovano registrazione, per gli anni 2019/2020/2021/2022,2023 come segue:
- anno 2019 al conto cod. 45.03.250 "Manutenzione e riparazione automezzi" per € 43.310,65 al pds n. 59;
 - anno 2020 al conto cod. 45.03.250 "Manutenzione e riparazione automezzi" per € 44.714,20 al pds n. 59;
 - anno 2021 al conto cod. 45.03.250 "Manutenzione e riparazione automezzi" per € 44.714,20 al pds n. 59;
 - anno 2022 al conto cod. 45.03.250 "Manutenzione e riparazione automezzi" per € 44.714,20 al pds n. 59;
 - anno 2023 al conto cod. 45.03.250 "Manutenzione e riparazione automezzi" per € 11.303,55 al pds n. 59;
- g) di dare atto che il Servizio Risorse Strumentali procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento;
- h) di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Sergio Manca, afferente al Servizio Risorse Strumentali, a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- j) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

SCHEMA DI RICHIESTA DI OFFERTA

PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO SPECIFICO

**BASATO SULL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, A
CONDIZIONI NON TUTTE FISSATE, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA C),
DEL D. LGS. N. 50/2016**

***PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FLEET MANAGEMENT DEGLI AUTOVEICOLI DI
PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI
BRESCIA***

CIG DERIVATO

7685881DA2

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 69141221F9

CPV: 50111100-7, 50111110-0, 50112000-3

1.	INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1.	Premessa	4
1.2.	Responsabile del Procedimento.....	4
1.3.	Il Sistema	4
1.4.	Durata del procedimento e del Contratto.....	6
1.5.	CIG	6
1.6.	Informazioni e chiarimenti	7
2.	RICHIESTA DI OFFERTA.....	7
3.	OGGETTO	9
3.1.	Importo massimo - Valore Totale del Servizio di Fleet Management	9
3.2.	Subappalto	10
3.3.	DUVRI e costi della sicurezza per rischi da interferenza	11
3.4.	Requisiti necessari per la partecipazione	11
3.5.	Dichiarazioni relative all’aggiornamento, rinnovo e modifica dati	11
3.6.	Il Ticket di astensione (o di non partecipazione) dall’Appalto Specifico	11
4.	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	12
4.1.	Contenuto dell’Offerta	13
4.1.1.	Offerta Tecnica.....	13
4.1.2.	Offerta Economica	14
5.	MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO.....	14
5.1.	Valutazione tecnica dell’Appalto Specifico	15
5.1.1.	Punteggio tecnico dell’Appalto Specifico.....	15
5.1.2.	Punteggio tecnico ereditato	16
5.1.3.	Territorio di riferimento.....	17
5.1.4.	Punteggio tecnico specifico	17
5.2.	Valutazione economica dell’Appalto Specifico	19
5.3.	Vincoli nell’Appalto Specifico	20
5.3.1.	Ulteriori regole e vincoli.....	21
6.	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	21
7.	ANOMALIA.....	23
8.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO E STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO	24
9.	ACCESSO	24

10.	STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO	24
11.	CAUZIONE DEFINITIVA <eventuale: E COPERTURA ASSICURATIVA>	26
12.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
13.	ALLEGATI.....	30

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Premessa

Il presente documento costituisce un invito a presentare offerta per l'Appalto Specifico basato sull'Accordo Quadro, stipulato dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera c), del d. lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Agenzia di Tutela della Salute di Brescia.

In particolare, la presente procedura costituisce un rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari del predetto Accordo Quadro e segnatamente tra:

- Leasys S.p.A.
- ALD Automotive Italia S.r.l.
- Vodafone Automotive Italia S.p.A.
- RTI Targa Fleet Management S.p.A. / ACI Global S.p.A.
- Carrozzerie e Officine F.lli Battistini & C.

per l'aggiudicazione di un Appalto Specifico da parte dell'Amministrazione Agenzia di Tutela della Salute di Brescia avente ad oggetto quanto di seguito indicato.

1.2. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Giuseppe Santalucia .

1.3. Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Mediante il Sistema verranno gestite le fasi:

- a) invio della presente Richiesta di offerta;
- b) presentazione delle offerte, analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di partecipazione all'Accordo Quadro.

Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il Sistema garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 2.1 e seguenti del Capitolato d'onere dell'Accordo Quadro.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A., l'Amministrazione e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o l'Amministrazione, per quanto di competenza, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile per gli operatori economici:

- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari

3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto nel presente paragrafo, nel Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro nonché nelle Regole.

1.4. Durata del procedimento e del Contratto

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'articolo 54, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 il termine del procedimento per la conclusione dell'Appalto Specifico è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La durata del contratto, che verrà stipulato all'esito della presente procedura è di 48 mesi decorrenti dalla data indicata nello stesso.

1.5. CIG

In riferimento all'iniziativa in questione, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.AC.) ha stabilito che "Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno dell'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto" senza prevedere alcun contributo in capo all'Operatore

economico nonché in capo alla Stazione Appaltante; a tal fine si rappresenta che il predetto CIG derivato è il seguente: 7685881DA2.

Si evidenzia che gli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro sopra menzionati, avendo già provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) in sede di partecipazione all'Accordo Quadro e in ragione del relativo importo, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti ai sensi della predetta normativa.

1.6. Informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec: protocollo@pec.ats-brescia.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. RICHIESTA DI OFFERTA

L'avviso della Richiesta di Offerta e, quindi, di avvio del confronto competitivo per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico è comunicato nell'apposito spazio delle comunicazioni a Sistema, nonché, comunque, presso la casella di posta elettronica del Fornitore indicata nella dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro, o nella diversa casella di posta elettronica comunicata alla Consip S.p.A. a cura del medesimo Fornitore.

La richiesta di offerta può essere consultata dal Fornitore invitato mediante l'accesso all'area del Sistema "Dettagli dell'iniziativa".

In particolare, l'offerta per il presente Appalto Specifico deve essere presentata mediante l'utenza per l'accesso al Sistema ottenuta in sede di registrazione al Sistema medesimo, quindi dal legale

rappresentante, ovvero da un procuratore (generale o speciale), in possesso degli idonei poteri di presentare offerta nelle gare ad evidenza pubblica, di impegnarsi e di stipulare contratti con la P.A..

Il Fornitore, con la presentazione dell'offerta per l'Appalto Specifico, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al Fornitore registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta, nel Capitolato d'Oneri, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche Regole), rinvenibile al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, quest'ultimo non potrà partecipare alla presente procedura.

La presentazione dell'offerta e la serietà della medesima sono garantite dalla cauzione rilasciata per la stipula dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Amministrazione, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente Richiesta di Offerta e nel Capitolato d'Oneri, nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Richiesta di Offerta, l'Amministrazione, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Ai fini della ammissione delle offerte, la Consip S.p.A. pone a disposizione dell'Amministrazione, per la presente procedura, la documentazione amministrativa presentata da ciascun Fornitore aggiudicatario dell'Accordo Quadro per la partecipazione alla relativa procedura e per la stipula di detto atto, nonché l'eventuale ulteriore documentazione presentata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nell'articolo 8 dell'Accordo Quadro; tutta la predetta documentazione, ivi inclusi i dati e le informazioni ivi contenute, sarà utilizzata dall'Amministrazione nella fase di aggiudicazione del presente Appalto Specifico.

Pertanto, qualora nel corso della presente procedura sia accertata la non validità o l'inefficacia della predetta documentazione, ovvero la non veridicità del contenuto della medesima, l'Amministrazione procederà alla esclusione del concorrente dal presente Appalto Specifico e all'escussione della cauzione di cui all'articolo 13 dell'Accordo Quadro, ferme restando le ulteriori conseguenze previste nel medesimo Accordo Quadro.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

3. OGGETTO

Oggetto della presente procedura di rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro di cui in premessa, è l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico per l'affidamento del servizio di Fleet management per gli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro e relativi allegati nonché nella presente Richiesta di Offerta.

Le modalità previste di accesso al servizio di Fleet Management, le sue condizioni di gestione e di erogazione sono fissate nel Capitolato Tecnico allegato all'Accordo Quadro.

Con il presente Appalto Specifico si richiede la prestazione dei *Servizi oggetto del Capitolato Tecnico, e in particolare:*

- Il servizio di "Gestione a Libro Aperto", per un totale di n. 45 di autoveicoli;

comprensivo/i del Servizio di base di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico,

3.1. Importo massimo - Valore Totale del Servizio di Fleet Management

Alla luce di quanto previsto al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare e completare la fase propedeutica al rilancio del confronto competitivo di cui al presente Appalto Specifico e pertanto dichiara che:

- tutti i fornitori dell'Accordo Quadro sono stati invitati via PEC (par. 3.1 del Capitolato Tecnico) e hanno avuto adeguata possibilità di visionare eventualmente la documentazione e/o effettuare delle perizie sugli autoveicoli oggetto del "File Autoparco";
- ogni autoveicolo riportato nel "File Autoparco" è pertanto provvisto della documentazione necessaria per procedere all'attivazione dei servizi richiesti;
- l'elenco di autoveicoli "File Autoparco" e il suo contenuto, allegato alla presente RdO, è definitivo e non più modificabile.

In funzione dei servizi che rientrano nell'oggetto del presente Appalto Specifico, il Valore Totale del Servizio di Fleet Management, nonché l'importo a base d'asta sono riportati nella tabella che segue:

Tabella 1

Tipologia di gestione/Servizio a richiesta	Numero di autoveicoli	Valore Complessivo in euro
Gestione a "Libro Aperto"	<45>	<136.440,00>
Valore Totale del Servizio di Fleet Management		<136.440,00>

dove per **Valore Totale del Servizio di Fleet Management** si intende il Valore Totale riportato nella "Tabella Riassuntiva" del "File Autoparco" in relazione agli autoveicoli oggetto di: **Gestione a Libro Aperto**, comprensivo della stima "interventi di manutenzione" di euro: 90.000,00.

Tale "**Valore Totale**" rappresenta il **massimale del presente Appalto Specifico**.

I predetti valori complessivi non sono garantiti al Fornitore in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione; quest'ultima, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui, le transazioni e gli importi generati risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuiti rispetto ai suddetti valori, con eccezione di quanto previsto al Capitolato Tecnico.

Le modalità delle prestazioni oggetto del presente Appalto Specifico sono indicate nel Capitolato Tecnico e nel Contratto.

3.2. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre subappaltatori (si veda quanto previsto al paragrafo 3.5).

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all'AS.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un DGUE (di cui all'allegato 3), da compilare nelle parti pertinenti (Parte II, sezioni A e B, Parte III, Parte VI). Detto DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da

soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori e deve essere prodotto a Sistema nell'apposita sezione "Eventuale documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara".

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

3.3. DUVRI e costi della sicurezza per rischi da interferenza

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui al predetto art. 26. I costi stimati per la sicurezza per rischi da interferenza sono quindi pari a zero.

3.4. Requisiti necessari per la partecipazione

Il Fornitore nel documento di Offerta tecnica e/o economica prodotti dal Sistema, dichiarerà che i dati e le informazioni comunicati alla Consip ai sensi del successivo paragrafo non sono stati modificati.

3.5. Dichiarazioni relative all'aggiornamento, rinnovo e modifica dati

Al fine della partecipazione al presente Appalto Specifico e, **prima di presentare la relativa offerta, il concorrente si impegna a comunicare** tramite l'apposita procedura prevista dal Sito e disciplinata agli articoli 18 e 19 delle "Regole del Sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione", **qualsiasi informazione relativa a: i) Sostituzione del Legale Rappresentante; ii) rinnovo delle autocertificazioni, iii) aggiornamento e modifica dei requisiti oggettivi e/o soggettivi.**

Dette informazioni dovranno essere comunicate con tempestività e risultare veridiche e complete.

Rimane ferma la valutazione da parte di Consip in ordine all'ammissibilità delle dichiarazioni rese dal concorrente relative all'aggiornamento, rinnovo e modifica dati.

3.6. Il Ticket di astensione (o di non partecipazione) dall'Appalto Specifico

Il singolo fornitore è tenuto a partecipare ad ogni singolo Appalto specifico.

Si precisa, però, che lo stesso ha la possibilità di astenersi dalla partecipazione ad un **Appalto Specifico ogni cinque (Appalti Specifici)**.

Questa possibilità è denominata "Ticket di Astensione".

I Ticket di astensione non sono cumulabili. Dopo il sesto Appalto Specifico, ogni singolo Fornitore avrà nuovamente un solo Ticket da usufruire per i seguenti cinque Appalti specifici.

In fase di Appalto Specifico, il Fornitore dovrà comunicare la sua astensione, entro il termine fissato dall'Amministrazione per la scadenza delle offerte, ovvero il _____, via Posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.ats-brescia.it, e in copia conoscenza a Consip all'indirizzo appaltispecifici.agfleet@acquistinretepa.it.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti **a pena di esclusione** con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno gg/mm/aaaa, pena l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal Sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi). Nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, presente sul sito www.acquistinretepa.it, dovrà essere presentata l'Offerta secondo le modalità di seguito precisate e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui ai successivi paragrafi e segnatamente:

1. *Offerta tecnica*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 4.1.1;
2. *Offerta economica*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 4.1.2.

La presentazione dell'Offerta Economica e Tecnica e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di **"conferma ed invio"** dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Consip S.p.A., l'Amministrazione e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa, inoltre, che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata. Rimane inteso che il concorrente che ha ritirato OFFERTA può presentare una nuova OFFERTA entro la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *files* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

4.1. Contenuto dell'Offerta

4.1.1. Offerta Tecnica

Il concorrente deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'*Offerta Tecnica* a **pena di esclusione** dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura:

- invio attraverso l'inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'offerta richieste; tali informazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata "Offerta tecnica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:
 - i. scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii. sottoscritta digitalmente.

L'Offerta Tecnica, sempre a **pena di esclusione** dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

4.1.2. Offerta Economica

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Amministrazione attraverso il Sistema, **a pena di esclusione**, una *Offerta economica* secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:
 - i. scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii. sottoscritta digitalmente.

Con riferimento all'*Offerta economica* nella stessa il concorrente, tra l'altro:

- dovrà esprimere i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- dovrà manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima.

L'Offerta Economica, sempre a **pena di esclusione** dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

L'Appalto Specifico verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo la ripartizione di seguito indicata.

L'aggiudicazione del presente "Appalto specifico" verrà determinata in ragione dei seguenti criteri:

$$P_{AS} = PT_{AS} + PE_{AS}$$

Con

Tipologia Punteggio	Descrizione	Punteggio max attribuibile
P_{AS}	Punteggio totale dell'offerta pervenuta in risposta all'Appalto Specifico	100
$PT_{AS} = PT_{ER} + PT_{SP}$	Punteggio Tecnico complessivo , non superiore al massimo del punteggio assegnabile ($PT_{AS} = 20$), attribuito in funzione della combinazione dei punteggi PT_{ER} e PT_{SP} , i cui valori massimi verranno stabiliti sulla base delle esigenze di personalizzazione dei servizi da parte dell'Amministrazione	20
PE_{AS}	Punteggio Economico , ottenuto dal Concorrente nella fase di rilancio competitivo, in funzione del prezzo complessivo offerto come di seguito specificato	80

Pertanto:

$$P_{AS} = PT_{ER} + PT_{SP} + PE_{AS}$$

ovvero:

$$Punteggio\ Totale_{AS} = Punt.\ Tecnico_{Ereditato} + Punt.\ Tecnico_{Specifico} + Punt.\ Economico_{AS}$$

Con riferimento a Punteggio Totale_{AS} i valori dei punteggi massimi attribuibili relativamente a ciascuna voce di punteggio (PT_{ER} e PE_{SP}) sono determinati dall'Amministrazione in sede del presente Appalto Specifico, sulla base delle modalità di cui ai paragrafi che seguono.

5.1. Valutazione tecnica dell'Appalto Specifico

5.1.1. Punteggio tecnico dell'Appalto Specifico

Il Punteggio Tecnico dell'Appalto Specifico verrà determinato in ragione della seguente formula:

$$PT_{AS} = PT_{ER} + PT_{SP}$$

ovvero

$$Punteggio\ Tecnico_{Appalto\ Specifico} = Punteggio\ Tecnico_{ER} + Punteggio\ Tecnico_{SP}$$

con:

			Min	Max
PT _{AS}	PT _{SP}	Punteggio Tecnico Specifico (PT_{SP}) , il cui valore massimo varia sulla base delle esigenze di personalizzazione dei servizi da parte dell'Amministrazione	0	15
	PT _{ER}	Punteggio Tecnico Ereditato (PT_{ER}) , determinato sulla base del punteggio PT _{AQ} attribuito ai concorrenti aggiudicatari nella I fase. Il valore massimo del Punteggio Tecnico Ereditato varia da un minimo di 5 punti (in caso di massima personalizzazione dei servizi richieste in AS) e un massimo di 20 punti (nel caso il rilancio competitivo avvenga sulla sola componente economica), con $PT_{ER} = 20 - PT_{SP}$	5	20

L'Amministrazione, definendo la propria personalizzazione in funzione dei servizi richiesti e del "Territorio di Riferimento" indicato al paragrafo successivo, attribuisce il seguente Punteggio Tecnico (PT_{AS}):

Tabella 2

Tipologia punteggio	Descrizione	Punteggio max attribuibile
PT _{ER}	Punteggio Tecnico Ereditato (PT_{ER}) , determinato sulla base del punteggio PT _{AQ} attribuito ai concorrenti aggiudicatari nella prima fase.	10
PT _{SP}	Punteggio Tecnico Specifico (PT_{SP}) , il valore massimo attribuibile sulla base delle esigenze di personalizzazione dei servizi da parte dell'Amministrazione (Territorio di Riferimento)	10
PT _{AS}	PUNTEGGIO TECNICO AS	20

Il **Punteggio Tecnico AS** (PT_{AS}) è ottenuto dalla somma del punteggio tecnico PT_{ER} e del punteggio tecnico PT_{SP}.

5.1.2. Punteggio tecnico ereditato

In ragione della scelta dell'Amministrazione di specificare le proprie esigenze tecniche in fase di Appalto Specifico, e in funzione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti nella prima fase, il punteggio tecnico ereditato PT_{ER} attribuito a ciascun concorrente è riportato nella seguente tabella:

TABELLA PUNTEGGI TECNICI EREDITATI (PT _{ER,i})	
Fornitore	Punteggio Tecnico Ereditato attribuito (PT _{ER,i})
Leasys S.p.A.	7,143
Vodafone Automotive Italia S.p.A	6,234
ALD Automotive Italia S.r.l.	5,897
RTI Targa Fleet Management S.p.A. / ACI Global S.p.A.	2,395
Carrozzerie e Officine F.lli Battistini & C.	3,007

5.1.3. Territorio di riferimento

In ragione della scelta dell'Amministrazione di rilanciare il confronto competitivo delle offerte tecniche dei concorrenti, la stessa individua, ai fini del calcolo del punteggio tecnico (PT_{SP}), il "Territorio di Riferimento" come segue:

Territorio di riferimento	
Provinciale	La Provincia di Brescia

Per "territorio di riferimento" si intende l'area che l'Amministrazione definisce, ai fini del presente Appalto Specifico, in cui applica i criteri di valutazione tecnica PT1_{SP}, PT2_{SP}, PT3_{SP}, PT4_{SP} o la combinazione di esse.

Si precisa che la definizione in fase di Appalto Specifico del "Territorio di Riferimento" è utilizzato esclusivamente ai fini del calcolo del punteggio tecnico in AS, e pertanto la rete di assistenza effettivamente messa a disposizione dell'Amministrazione con l'attivazione del Contratto Specifico coincide, come numero minimo di Centri, con quella offerta dai concorrenti in prima fase di Accordo Quadro.

5.1.4. Punteggio tecnico specifico

Il Punteggio Tecnico Specifico (PT_{SP}), di cui al paragrafo precedente 5.1.1. è attribuito dall'Amministrazione in una misura massima specificata nella Tabella seguente e in relazione a criteri di valutazione scelti dalla stessa:

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA dell'AS - PT _{SP}		Punteggio massimo attribuibile
PT _{1SP}	Numero totale dei Centri di servizio nel "territorio di riferimento" dell'Amministrazione	6,0
PT _{2SP}	Numero dei comuni con Centri di servizio "territorio di riferimento" dell'Amministrazione	4,0
PT _{SP}	PT _{1SP} + PT _{2SP}	10,0

Si precisa che l'attribuzione dei punteggi PT_{1SP}, PT_{2SP}, avviene nel rispetto delle seguenti formule:

PT_{1SP} - "Numero totale dei Centri di servizio":

Per "Numero totale dei Centri di servizio" si intende il numero totale di Centri di servizio di cui dispone il concorrente al momento della presentazione dell'offerta nel territorio di riferimento, indicato dall'Amministrazione al par. 5.1.3 della presente RdO e nei quali dovranno essere espletati i servizi di manutenzione e di assistenza meccanica, carrozzeria o pneumatici, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'Oneri.

Il numero dei Centri di servizio dovrà essere conteggiato indicando l'esistenza del Centro di servizio in un determinato luogo e non sommando le tipologie di servizio che tale centro è idoneo a fornire. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del presente punteggio, ogni Centro che eroghi o erogherà più di una tipologia di servizio (meccanica o carrozzeria o pneumatici) verrà considerato un solo centro.

Ad esempio: 5 Centri che offrono assistenza meccanica a Roma, 3 dei quali sono anche Centri che offrono assistenza di carrozzeria, saranno conteggiati come 5 Centri di Servizio e non 8.

Il punteggio PT_{1AS} verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$PT_{1SP} = \frac{N_{off}}{N_{max}} \times PT_{1SP,max}$$

dove:

- *N_{off}*: numero di Centri di servizio presenti nel "territorio di riferimento" dell'Amministrazione nei quali il concorrente si impegna a garantire l'espletamento dei servizi di manutenzione e assistenza

di meccanica o carrozzeria o pneumatici, come risultante dall'Offerta Tecnica del concorrente medesimo;

- N_{max} : numero massimo di Centri di servizio nel “territorio di riferimento” dell’Amministrazione offerto dei concorrenti in sede di AS;
- $PT_{1_{SP,max}}$ = Punteggio Tecnico Specifico massimo attribuibile a tale criterio, individuato come specificato nel presente paragrafo.

PT_{2_{SP}} - “Numero dei comuni con Centri di servizio”:

Per *Numero dei comuni con Centri di servizio* si intende il numero dei comuni italiani nel nel territorio di riferimento indicato dall’Amministrazione al par. 5.1.3 della presente RdO in cui è presente almeno un Centro di servizio nel quale dovranno essere espletati i servizi di manutenzione e di assistenza (meccanica o carrozzeria o pneumatici), con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri.

Il punteggio PT_{2_{SP}} verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$PT_{2_{SP}} = \frac{NCoff}{NC_{max}} \times PT_{2_{SP,max}}$$

dove:

- $NCoff$: numero di Comuni presenti nel “territorio di riferimento” dell’Amministrazione nei quali il concorrente dichiara di disporre di almeno un Centro di servizio, come risultante dall’Offerta Tecnica del concorrente medesimo;
- NC_{max} : numero massimo di Comuni italiani nel territorio d’interesse per l’Amministrazione nei quali si dichiara di disporre di almeno un Centro di servizio tra le offerte presentate (=205);
- $PT_{2_{SP,max}}$ = Punteggio Tecnico Specifico massimo attribuibile a tale criterio, individuato come specificato nel presente paragrafo

5.2. Valutazione economica dell’Appalto Specifico

Con riferimento al criterio del “**Punteggio economico**” dell’Appalto Specifico, il relativo punteggio sarà attribuito ad ogni offerta in esame in funzione della seguente formula:

$$PE_{AS} = 80 \times \frac{(BA_{AS} - PO_{AS})}{BA_{AS}}$$

con

$$PO_{AS} = PO_{AS,2} + PO_{AS,3}$$

dove:

- PE_{AS} = Punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente in fase di AS;
- BA_{AS} = Valore Totale a base d'asta dell'Appalto Specifico
- PO_{AS} = Valore Totale Servizio di Fleet Management offerto dal concorrente in fase di Appalto Specifico;
- $PO_{AS,2}$ = Valore Complessivo offerto dal concorrente per la fee di gestione a libro aperto del parco veicoli dell'Amministrazione calcolato come fee di gestione mensile offerta moltiplicata per la durata e per la quantità di veicoli che l'Amministrazione intende sottoporre in gestione "libro aperto", al netto della stima dell'importo "interventi di manutenzione";
 - $PO_{AS,3}$ = Valore risultante dall'applicazione dello sconto medio ponderato offerto dal concorrente sui prezzi di listino ufficiali per autoricambi sul valore del massimale ("libro aperto" e/o "extra canone") previsto dall'Amministrazione per tali interventi. L'Amministrazione, nell'assegnare i pesi agli sconti sulle famiglie degli autoricambi, utilizza quelli indicati;

5.3. Vincoli nell'Appalto Specifico

Con riferimento al presente Appalto Specifico, il concorrente dovrà:

- per le offerte riguardanti i "canoni", "fee a libro aperto", offrire prezzi unitari in euro non superiori ai corrispondenti valori unitari offerti in prima fase;
- per le offerte riguardanti le "opzioni canone", offrire valori percentuali non superiori ai corrispondenti valori percentuali offerti in prima fase;
- per le offerte riguardanti gli "Sconti sui listini degli Autoricambi", offrire sconti percentuali non inferiori dei corrispondenti valori offerti in prima fase;
- per le offerte riguardanti i "servizi a richiesta", offrire prezzi unitari in euro non superiori ai corrispondenti valori unitari offerti in prima fase;
- indicare le caratteristiche richieste relative alla rete di officine convenzionate, sulla base delle specifiche esigenze dell'Amministrazione nel territorio di riferimento, (dimensionato per regione/i, provincia/e, o una loro combinazione), così come indicato nell'Appalto Specifico.

Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo al presente Appalto Specifico i concorrenti che:

- per le offerte riguardanti i "canoni", "fee a libro aperto" e i servizi a richiesta, offrano anche un solo prezzo in euro unitario superiore al corrispondente valore unitario offerto in prima fase;
- per le offerte riguardanti le "opzioni canone", offrano anche un solo valore percentuale superiore al corrispondente valore unitario offerto in prima fase;

- per le offerte riguardanti gli “Sconti sui listini degli Autoricambi”, offrano anche un solo sconto percentuale inferiore al corrispondente valore unitario offerto in prima fase.

5.3.1. Ulteriori regole e vincoli

Inoltre, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- a. offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico,
- b. offerte che siano sottoposte a condizione,
- c. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni,
- d. offerte incomplete e/o parziali,
- e. offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto, ovvero di servizi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.

L’Amministrazione si riserva il diritto di:

- a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Appalto Specifico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
- d) non stipulare motivatamente il Contratto Specifico anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.

L'Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta, in seduta pubblica, il giorno gg/mm/aaaa, con inizio alle ore hh:mm .

Durante la prima seduta aperta al pubblico, l'Amministrazione procederà, operando attraverso il Sistema, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema.

Si precisa che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima, verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante il Sistema.

La Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà allo sblocco e all'apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.

Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del "punteggio tecnico" (PT) sulla base di quanto stabilito al precedente par. 5.1.1, dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi massimi stabiliti nel precedente paragrafo 5.1.4 della presente Richiesta di Offerta.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile per ciascun concorrente:

1. il punteggio tecnico complessivo attribuito alle singole offerte tecniche;
2. le eventuali esclusioni;
3. la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;
4. il valore complessivo offerto (Valore Totale del servizio di Fleet Management) e gli eventuali singoli

valori economici offerti.

L'Amministrazione procederà, in più sedute riservate all'esame e verifica, delle *offerte economiche* presentate a Sistema

L'Amministrazione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul PREZZO.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

7. ANOMALIA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.

8. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

9. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

10. STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario dell'Appalto Specifico di far pervenire all'Amministrazione, al di fuori del Sistema:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla presente procedura nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, a garanzia degli impegni contrattuali assunti con la stipula del contratto, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo; si precisa che, al fine di fruire del beneficio

della riduzione della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al successivo paragrafo, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;

- b) il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico del Responsabile del Servizio e di un Referente per le amministrazioni, qualora le due figure non coincidano;
- c) idonea copertura assicurativa, nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 11.

In caso di RTI:

- la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:
 - dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la documentazione di cui ai precedenti punti b) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria.

Scaduto il termine sopra menzionato, l'Amministrazione verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'Amministrazione non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione del contratto medesimo al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 7 e 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri prestata dall'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, chiedendo a Consip S.p.A. di procedere all'escussione della stessa in misura pari al 2% della base d'asta dell'Appalto Specifico.

Si ribadisce che in virtù di quanto previsto nel paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri la serietà dell'offerta presentata nel singolo Appalto Specifico è garantita dalla cauzione definitiva dell'Accordo Quadro, la quale verrà escussa - per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Appalto Specifico - in caso di mancata stipula dell'Appalto Specifico medesimo per fatto dell'aggiudicatario, nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all'Appalto Specifico. Resta fermo in ogni caso quanto disposto nel paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto, conforme allo Schema di Contratto di cui all'Allegato 2 alla presente Richiesta di Offerta.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del Rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.

Successivamente, l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta stipulazione del Contratto con l'Aggiudicatario.

11. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai fini della stipula del Contratto Specifico, l'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore dell'Amministrazione. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 o con una delle altre modalità di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia definitiva dell'Accordo Quadro e l'Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante e contestualmente alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Concessionario ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare, idonea copertura assicurativa, per le garanzie attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto.

In particolare, l'aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il Concessionario dovrà:

- a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per il contratto;

ovvero

- b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti del contratto.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, è fatto quindi obbligo del prestatore di servizi stipulare polizza assicurativa R.C. con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionequincentomila/00 euro) per sinistro.

Tale polizza dovrà rendere l'Amministrazione indenne dagli eventuali danni cagionati a terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto in particolare dovrà garantire anche:

- le responsabilità addebitate ai sensi di legge al fornitore;
- RC personale dei dipendenti del vettore per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e/o a prestatori di lavoro;
- RC per danni cagionati dai materiali e attrezzature necessarie per l'effettuazione dell'appalto, inclusi i danni derivanti dall'uso e/o dalla detenzione degli stessi.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i a quanto sopra indicato, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti che deve dare avviso scritto alla Concedente di ogni modifica contrattuale, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto al precedente paragrafo 3.2 della presente Richiesta di Offerta, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Concedente delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito la "*Legge*") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi del REG UE 679/2016, ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, l'operatore economico viene nominato "Responsabile esterno del trattamento", come previsto dall'articolo 29 del citato Decreto e ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 679/2016.

Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.

L'operatore economico, in quanto responsabile esterno, è tenuto:

- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura/servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del suddetto Codice;
- ad informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, riconducibili alla definizione di categorie particolari di dati di cui al Reg. UE 679/2016 (artt. 9 e 10), a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'operatore economico è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'operatore economico, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare alla Amministrazione i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

L'Amministrazione informa l'operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è l'ATS di Brescia.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa

In tema di trattamento dei dati personali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente

documento si fa rinvio al paragrafo 14 del Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento UE n. 2016/679.

13. ALLEGATI

Sono parte integrante della presente Richiesta di Offerta i seguenti allegati:

Allegato 1 – File Autoparco

Allegato 2 – Schema di Contratto

Allegato 3 – Documento di gara unico europeo (DGUE), da compilarsi solo nell'ipotesi di subappalto, in formato elettronico deve essere compilato on line utilizzando la seguente piattaforma <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>, stampato, firmato digitalmente dal legale rappresentante del subappaltatore e successivamente caricato nel sistema di cui all'art. 1.3 del presente schema, nella sezione "Documenti richiesti".

Allegato 4 – Patto di integrità da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente e ricaricare sul Sistema.

Ing Giuseppe Santalucia

Direttore ff. Servizio Risorse Strumentali

ATS di Brescia/ <https://www.ats-brescia.it/bin/index.php/serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it>

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO

**CONTRATTO SPECIFICO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FLEET MANAGEMENT DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ CIG
DERIVATO 7685881DA2**

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con sede legale in Brescia e domiciliata ai fini del presente atto in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 , in persona del Direttore Generale Carmelo Scarcella, nominato con DGR della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

oppure

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 143 del 6 dicembre 2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 237 del 6 dicembre 2013, una procedura aperta svolta in

ambito comunitario per la stipula di un Accordo Quadro, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4 Lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche sul quale basare l'aggiudicazione di Appalti Specifici che ciascuna Amministrazione potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;

- b) in data 21 febbraio 2018 l'Accordo Quadro è stato aggiudicato alla Leasys S.p.A., ALD Automotive Italia S.r.l., Vodafone Automotive Italia S.p.A., RTI Targa Fleet Management S.p.A. - ACI Global S.p.A., Carrozzerie e Officine F.lli Battistini & C.;
- c) nelle date del _____ si è proceduto a stipulare l'Accordo Quadro con i sopra richiamati aggiudicatari;
- d) conseguentemente l'Amministrazione ha inviato in data 25/10/2018 la Richiesta d'Offerta ai suindicati Fornitori parti dell'Accordo Quadro ai fini del rilancio del confronto competitivo, il tutto nel rispetto di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, e dei relativi Allegati e, in particolare, del Capitolato Tecnico e del Capitolato d'Oneri;
- e) il Fornitore è risultato Aggiudicatario del predetto Appalto Specifico e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto del presente Contratto di fornitura (di seguito solo **"Contratto"**) alle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso Contratto e suoi Allegati e nell'Accordo Quadro e relativi Allegati;
- f) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati e dalla Richiesta di Offerta, nonché dall'Accordo Quadro e relativi Allegati (tra i quali in particolare il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e degli impegni assunti con la firma del presente Contratto e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- g) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché polizza assicurativa per responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nella Richiesta d'Offerta;
- h) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- i) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- j) L'Amministrazione ha provveduto ad acquisire:
 - Visura Ordinaria della C.C.I.A.A. di competenza; Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente; Certificati del Casellario Giudiziale del Tribunale territorialmente competente; Certificato dei Carichi Pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato del Tribunale territorialmente competente; Certificato delle Sanzioni Amministrative del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente; DURC;

- k) L'Amministrazione ha provveduto a richiedere Certificazione di ottemperanza alla L. n. 68/1999 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Accordo Quadro e i suoi Allegati, tra i quali in particolare l'Allegato A "Capitolato Tecnico" e l'Allegato B "Offerta Tecnica del Fornitore", ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "1" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "2" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "3" ("Richiesta d'offerta").

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nel corpo del presente Contratto vengono utilizzati i termini e le definizioni di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro.
2. Restano, in ogni caso, ferme le seguenti definizioni:
 - a) **Accordo Quadro**: l'Accordo, comprensivo di tutti i suoi Allegati, concluso dalla Consip S.p.A., anche per conto dell'Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Capitolato Tecnico**: il documento tecnico di cui all'Allegato "A" all'Accordo Quadro comprensivo delle relative Appendici;
 - c) **Capitolato d'Oneri**: il documento Allegato "D" all'Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
 - d) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B" all'Accordo Quadro costituito dalla Relazione tecnica prodotta nella gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro dal Fornitore;
 - e) **Appalto Specifico**: il rilancio del confronto competitivo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui alla Richiesta di Offerta;
 - f) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "1" al presente Contratto, contenente i corrispettivi ed i valori offerti dal Fornitore in sede di Appalto Specifico;
 - g) **Amministrazione**: la ATS di Brescia, ossia le strutture responsabili;
 - h) **Importo massimo del Contratto**: l'importo calcolato moltiplicando i prezzi unitari dei servizi

richiesti per ogni autoveicolo per la loro relativa durata a cui si somma la spesa stimata degli interventi di manutenzione e il costo dei servizi a richiesta;

i) **Parte**: l'Amministrazione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "**Parti**");

j) **Offerta Tecnica Appalto Specifico**: il documento di cui all'Allegato "2" al presente Contratto, contenente l'offerta tecnica offerta dal Fornitore in sede di Appalto Specifico.

3. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:

a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dai suoi Allegati;

b) dal presente Contratto e dai suoi Allegati nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto;

f) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;

g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

i) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione consultabili sul sito internet dell'Amministrazione medesima;

j) dal patto di integrità.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare

le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall'Accordo Quadro, che si intende integralmente richiamata con particolare riferimento agli artt. 7, 8, 9, 14, 15, 19, 21, 23, 24.
6. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 4 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione, a prestare i servizi di Fleet Management di seguito indicati:
 - a) il Servizio di base indicato al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - Gestione a Libro Aperto

Il servizio di Fleet Management, inteso come il servizio oggetto dell'Appalto Specifico, con gestione "a canone" e/o "a libro aperto" avrà ad oggetto il numero totale di autoveicoli e il Valore Complessivo Totale Servizio di Fleet Management (e a **massimale**) di cui alla tabella che segue il tutto con riferimento esclusivo agli autoveicoli riportati nell'allegato "File Autoparco" e riportato nella relativa "Tabella Riassuntiva":, per una durata non superiore a 48 mesi decorrenti dalla data di attivazione del presente Contratto Specifico conseguente all'Appalto Specifico.

Tipologia di gestione/Servizio a richiesta	Numero di autoveicoli	Valore Complessivo in euro
Gestione a "Libro Aperto"	<i>n.45</i>	<i>46.440,00 euro</i>
Valore Totale del Servizio di Fleet Management		136.440,00 euro

2. I predetti Servizi dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità e alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro e suoi Allegati (tra i quali in particolare il Capitolato Tecnico), nel presente

Contratto e suoi Allegati e nell'Offerta Tecnica, il tutto nella misura richiesta dall'Amministrazione, sino alla concorrenza dell'importo massimo in euro pari a: **euro 136.440,00**.

I predetti quantitativi non sono garantiti al Fornitore in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione la quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui l'importo massimale risulti complessivamente inferiore o diversamente distribuito rispetto quanto precedentemente indicato.

3. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Ing Giuseppe Santalucia e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Sergio Manca di Mores.

ARTICOLO 5 DURATA

- 13.1.** 1. Il presente Contratto ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 6 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7 OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. Il Fornitore inoltre si impegna a rispettare gli obblighi indicati all'articolo 7 dell'Accordo Quadro da intendersi in questa sede integralmente riportati.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile del contratto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Amministrazione. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno del Fornitore ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo *i)* assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione *ii)* assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione *iii)* inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.
8. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, pari a € 5.000,00.-, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Amministrazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 9

Verifica di conformità

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 in generale e di 60 per prestazioni complesse.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione.
8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza semestrale o trimestrale per specifiche esigenze. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di

conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione.

9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
12. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
13. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo art. 19 “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
14. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l’Amministrazione rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità l’Amministrazione rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del Fornitore.
19. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per la prestazione dei servizi resi dal Fornitore saranno determinati secondo le modalità precisate al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico nonché all’articolo 5 dell’Accordo Quadro, sulla base dei valori offerti dal Fornitore di cui all’Allegato “1” Offerta Economica.

2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. I corrispettivi contrattuali di cui al comma 1 è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
5. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

ARTICOLO 11

FATTURAZIONE

1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito dell'emissione di fatture posticipate aventi cadenza mensile.
2. Gli oneri derivanti da eventuali rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dall'Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI.
3. L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
5. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare

se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
8. Il Fornitore invierà esclusivamente fattura elettronica per ogni intervento riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

ATS di Brescia

Denominazione Ente:	ATS di Brescia
Sede legale:	Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 20124 Brescia
Codice Fiscale:	03775430980
Partita IVA:	03775430980
Codice IPA:	atsbs
Codice Univoco ufficio:	TCIDA5 –

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall'Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;

- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito **www.fatturapa.gov.it**.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

9. Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall'Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi al presente Contratto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato del Fornitore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte del Fornitore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

Il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte del Fornitore.

Qualora il D.U.R.C. dell'appaltatore evidenzi irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D. Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

Il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul seguente conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

_____.

10. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto si procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
13. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. **<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura** In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
15. **<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura** In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
16. **<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura** In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
17. **<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura** La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Articolo 12

Oneri fiscali e spese contrattuali

7. SONO A CARICO DEL FORNITORE TUTTI GLI ONERI TRIBUTARI E LE SPESE CONTRATTUALI AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE FANNO CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE PER LEGGE.

Articolo 13

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.
 3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

ARTICOLO 14 PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 5.2.2. del Capitolato Tecnico per la consegna della "reportistica", l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fino al momento della consegna dei documenti predetti, completi e conformi alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che per mancata consegna si intende anche la consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a canone", per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al paragrafo 5.3.7. del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a canone", per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la diagnostica del guasto nell'ipotesi di manutenzione straordinaria di cui al paragrafo 5.3.7. del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a canone", per ogni difformità e/o guasti, non riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia dell'Amministrazione, bensì riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, rilevati nei 30 giorni successivi alla data riportata sul "Documento d'uscita", l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.

5. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a libro aperto", per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 5.4.5. del Capitolato Tecnico per l'emissione del preventivo, l'Amministrazione applicherà una penale pari a 20,00 Euro (venti/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a libro aperto", per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al paragrafo 5.4.6. del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a libro aperto", per ogni difformità e/o guasti, non riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia dell'Amministrazione bensì riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, rilevati nei 30 giorni successivi alla data riportata sul "Documento d'uscita", l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso Stradale di cui al paragrafo 5.2.3. del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Nell'ipotesi del Servizio a richiesta di "Rottamazione" di cui al paragrafo 5.5.1. del Capitolato Tecnico, per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione stabilito al paragrafo 5.5.1. del Capitolato Tecnico o del diverso termine stabilito in accordo fra le parti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e al presente Contratto. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e ai Contratti Specifici, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 15

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
6. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 16

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore dell'Amministrazione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il

Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Fornitore dovrà inviare per conoscenza all'Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all'Amministrazione il valore dello svincolo. L'Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

5. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
8. L'Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 17

Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. E' fatto divieto al Fornitore di utilizzare il presente affidamento quale riferimento per altri incarichi, salvo esplicita autorizzazione.

Articolo 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dal Fornitore, quest'ultima manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 19

Risoluzione

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016;

- f) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del successivo articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo d.P.R. 445/2000;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- k) in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
- l) nei casi di cui agli articoli "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", "Cauzione", "Verifica di conformità", "Penali", "Risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Riservatezza", "Cauzione", "Divieto di cessione del contratto", "Trasparenza", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Trattamento dei dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale

equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove non ci sia avvalsi della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
9. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di affidamento del presente contratto e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Articolo 21

Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. A tal fine il Fornitore ha prodotto idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile e/o professionale e/o altro _____ rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nella Richiesta d'Offerta. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il

presente contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione di cui al precedente articolo 16, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto>.

ARTICOLO 22 COSTI DELLA SICUREZZA

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui al predetto art. 26. I costi stimati per la sicurezza per rischi da interferenza sono quindi pari a zero.

ARTICOLO 23

SUBAPPALTO

1. Resta inteso che qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: *i*) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii*) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese non siano più utilizzabili; *iii*) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, *iv*) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
5. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. **L'Amministrazione** corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte del Fornitore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
18. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
20. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
21. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
22. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 25 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, nonché per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Richiesta di Offerta al paragrafo 12 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Richiesta di offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei

principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Amministrazione, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 29 Codice privacy e dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 27

tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i

pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 28

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Committente abbia predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, l'Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 29

SPESE BOLLATURA DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti al presente contratto (a titolo esemplificativo: imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, spese di bollo relative agli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio,) sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, tenuto all'apposizione sulla propria copia del presente contratto dei bolli previsti da normativa, provvederà alla consegna dei bolli corrispettivi all'ATS della Città Metropolitana di Milano, in marche (una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro pagine) o tramite ricevuta di pagamento telematico.

La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme

e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

____, li ____

ATS DI BRESCIA

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 (Valore delle premesse e degli Allegati); Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia); Articolo 7 (Obbligazioni e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 10 (Corrispettivi); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 16 (Cauzione); Articolo 17 (Riservatezza); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Danni e responsabilità civile); Articolo 23 (Subappalto); Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 30 (Clausola finale).

____, li ____ IL FORNITORE

Il legale rappresentante